



Camera di Commercio
Ravenna



Il Segretario generale

e-mail: segreteria@ra.camcom.it

Ravenna, 5 febbraio 2021

Alle Organizzazioni imprenditoriali della
provincia di Ravenna

Loro indirizzi

Oggetto: Prefettura di Ravenna. Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedurali e di validità dei provvedimenti amministrativi

Su indicazione del Capo di Gabinetto, Dott.ssa Mancini, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 20 gennaio 2021 inerente l'aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedurali e di validità dei provvedimenti amministrativi.

Nel segnalare che l'ufficio Segreteria dell'Ente (tel. 0544/481473 – mail: segreteria@ra.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi esigenza, si porgono i saluti più cordiali.

Il Segretario Generale
f.to * Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Firmato digitalmente da: GIANNATTASIO MAURO
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 05/02/2021 12:40:36

DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

ENTE MITTENTE

Descrizione PA: CCIAA_RAVENNA

Descrizione AOO: Area Organizzativa IT

DATI SEGNATURA PROTOCOLLO

Codice PA: cciaa_ra

Codice AOO: AOO1-CCIAA_RA

Registro Protocollo: CRARP

Tipo Protocollo: Uscita

Numero Protocollo: 0003080

Data Protocollo: 2021-02-05T12:52:45.328+01:00



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna*

Area 1[^] Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio di Polizia Amministrativa

Fasc. n. 1451/2020/P.A./area I[^]

Ravenna, 04 febbraio 2021

VIA P.E.C.

Allegati: uno

Ai Sigg.ri
Sindaci dei Comuni della
provincia di Ravenna
LORO SEDI

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
RAVENNA
protocollo@ra.legalmail.camcom.it

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedurali e di validità dei provvedimenti amministrativi.

- Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia della circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/000809/12982.D(11) datata 20 gennaio 2021.

Alla C.C.I.A.A. di Ravenna, tanto si comunica affinché ne renda edotte le diverse associazioni di categoria coinvolte.

p. Il Dirigente Area I[^] t.a.
Il Capo di Gabinetto
(Mancini)

Lettere/invio circolare Camera Commercio e Sindaci/mm/11/11

Prefettura di Ravenna - Area I[^] Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio di Polizia Amministrativa
Ravenna, piazza del Popolo 26 - tel. 0544-294472
mail: protocollo.prefra@pec.interno.it



Il Prefetto della Provincia di _____



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 557/PAS/000809/12982.D(11)
 Data: 20/01/2021 - Classifica: 12982.D(11)

PREFETTURA U.T.G.
 RAVENNA

21 GEN. 2021

GABINETTO

MOD. 4

[Handwritten signature]

4

di *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

- | | |
|--|------------------|
| AI SIGG. PREFETTI | LORO SEDI |
| AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO DI | TRENTO E BOLZANO |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA | AOSTA |
| AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| e, p.c.: | |
| AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- UAMA | ROMA |
| AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica | ROMA |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI | ROMA |
| AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA | ROMA |
| AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO | SEDE |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO | SEDE |

ROMA, 2020 - IPZS - SpA - Prefettura Ravenna - RA - Prot. Ingresso N. 0004035 del 20/01/2021

2611111000099



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

OGGETTO: Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto - legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale". **Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo.**

Seguito:

- a) f.n. 557/PAS/U/005144/12982.D(11) del 13.5.2020;
- b) f.n. 557/PAS/U/010716/12982.D(1) del 21.9.2020.

1. Premessa.

Come è noto, con le circolari indicate a seguito *sub a)* e *sub b)*, sono state diramate alle S.S.L.L. indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni via via introdotte dalla decretazione urgenza in materia di sospensione dei termini procedurali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, resesi necessarie al fine di modulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.

Occorre, ora, aggiornare il quadro delle indicazioni, dando conto delle recentissime novità intervenute con l'entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Con il menzionato atto legislativo il Parlamento ha convertito il decreto - legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

In sede di conversione sono state introdotte disposizioni che - dettate in via generale per gli atti e i provvedimenti ad effetto ampliativo - finiscono per assumere rilevanza anche con riguardo ai procedimenti autorizzatori di competenza di codeste Autorità provinciali di pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Per effetto dell'articolata disciplina introdotta - che esplica tutta la sua efficacia con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza - si è instaurato il regime amministrativo che di seguito si delinea.

Per gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 la novella, introdotta dalla legge di conversione, ha allargato la "finestra temporale" della misura, estendendo la proroga di validità ai provvedimenti in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente fissato al 30 aprile 2021¹. Detti provvedimenti conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, al momento attuale, fino alla data del 29 luglio 2021, secondo il meccanismo originariamente apprestato dal citato art. 103 del D.L. n. 18/2020, che stabilisce un termine di efficacia "mobile", legato alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tal modo - ed è questa la portata innovativa della disposizione - il legislatore ha definitivamente risolto, anche *pro futuro*, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti. Ogni qual volta, infatti, essa sarà differita, automaticamente i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione dell'articolo 2-*sexies* del più volte citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 si preoccupa, invece, della sorte degli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, scaduti dal 1 agosto 2020 e non ancora rinnovati.

Per effetto di detta norma, tutti i provvedimenti ad effetto ampliativo e, dunque, anche i titoli di polizia, scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - e che, non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tuttora validi e conservano la loro validità, anch'essi fino al 29 luglio 2021, in quanto soggetti alla medesima disciplina (comma 2-*sexies* dell'articolo 103 del D.L. n. 18/2020).

La disposizione ha una sua *ratio* più circoscritta, che guarda agli atti e ai provvedimenti scaduti dal 1 agosto 2020 che, però, non siano stati, nel frattempo, rinnovati. Di essi ne è affermata la perdurante validità fino alla medesima data del 29 luglio 2021.

La norma che si commenta produce anche l'effetto positivo, sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di un allineamento alla data unica del 29 luglio 2021 della proroga della validità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, siano

¹ L'originario art. 103 del D.L. n. 18/2020 prendeva in considerazione, ai fini della proroga di validità, tutti gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

4. Indicazioni conclusive.

A conclusione di questa panoramica, si evidenzia che le indicazioni qui rese sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.

Alla luce di ciò, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Inoltre, si pregano i Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più consone i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.

Infine, i sigg. Prefetti sono altresì pregati di voler valutare la possibilità di estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fornite, significando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta